

RAVVEDIMENTO

Pagamento omesso, incompleto o tardato

Dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, le imprese che non hanno ancora provveduto al pagamento, del tutto o in parte, non possono ottenere la certificazione da parte del Registro delle Imprese (art. 24, comma 35, legge 449/1997).

Tutte le imprese che hanno commesso una violazione, ovvero che:

- hanno **omesso** del tutto il versamento;
- hanno effettuato un versamento **incompleto**;
- hanno versato il tributo alla scadenza prevista per il versamento con 0,40%, ma **omettendo l'applicazione dello 0,40%** stesso (anche in caso di utilizzo di crediti in compensazione);
- hanno effettuato un **versamento in ritardo**

sono da considerarsi soggette a una **sanzione amministrativa** (art. 18 L. 580/1993, D.Lgs. 472/1997, decreto ministeriale 27.1.2005 n. 54, [Regolamento camerale](#) il cui testo vigente è stato approvato con delibera di Consiglio n. 25 del 20 novembre 2009).

Se il versamento di regolarizzazione è effettuato entro un anno dalla scadenza è possibile evitare l'irrogazione della sanzione versando contestualmente l'importo del tributo e le somme a titolo di ravvedimento Se non viene effettuato il versamento neanche nei termini previsti per il ravvedimento, verrà successivamente irrogata la sanzione, tramite emissione di un ruolo (cartelle esattoriali) per il recupero dei diritti dovuti, oppure in casi particolari tramite notifica di un atto di irrogazione.

Ravvedimento operoso

L'articolo 13 del D.Lgs. 18/12/1997 n. 472 consente al contribuente di evitare l'irrogazione della sanzione versando contestualmente i tributi dovuti e le somme a titolo di ravvedimento **entro 1 anno** (ovvero dall'ultimo giorno utile per pagare senza ritardo). Tale possibilità spetta quindi:

- alle imprese che non hanno ancora versato, o versato in ritardo o in misura insufficiente il diritto annuale 2009 esazione ordinaria;
- alle imprese di nuova iscrizione (o che hanno aperto unità locali), le quali non abbiano versato il diritto annuale contestualmente alla presentazione della domanda né entro 30 giorni con modello F24, sempre che non sia trascorso più di un anno dall'avvenuta violazione.

Per effettuare il ravvedimento si raccomanda l'**utilizzo dei tre codici** predisposti dall'Agenzia delle Entrate (3850 = tributo, 3851 = interessi, 3852 = sanzione). Si dovranno quindi compilare tre righe del modello F24, Sezione ICI ed altri tributi locali, con codice ente LI; **l'anno di riferimento da indicare sarà in tutte le righe quello di competenza del tributo.**

Si raccomanda comunque di contattare preventivamente la Camera di Commercio comunicando i dati delle imprese che intendono effettuare il ravvedimento e **si ricorda che i versamenti effettuati con cod. 3851 e 3852 non sono compensabili con altri tributi** (risoluzione Agenzia delle Entrate n. 115/E del 23.05.2003).

Per l'**esazione ordinaria 2009** il versamento dovrà essere effettuato compilando tre righe del modello F24 così come segue:

- a. (codice tributo **3850**) l'eventuale **diritto ancora non versato** ;
- b. (codice tributo **3851**) gli **interessi** calcolati sull'importo di cui al punto a), per il numero di giorni intercorrenti fra il 16/07/2009 fino alla data effettiva di versamento, al tasso di interesse legale, con divisore 36500. Si precisa che i giorni di interesse trascorsi fino al 31.12.2009 sono soggetti al tasso del 3%, mentre su quelli a decorrere dall'1.1.2010 si applica il tasso dell' 1%;

c. (codice tributo **3852**) la **sanzione** sempre calcolata sull'importo totale del diritto dovuto nella misura del 3,75% se il versamento avviene dal 1° al 30° giorno dalla scadenza, e del 6% se avviene a partire dal 31° giorno fino a un anno dalla scadenza. **(N.B. se il ravvedimento si riferisce ad un versamento incompleto, la sanzione si calcola comunque sull'intero importo del diritto annuale dovuto per l'anno di riferimento- Solo nel caso in cui il versamento parziale sia effettuato nei termini, entro i quali non sussiste l'obbligo di maggiorazione dello 0,4%, la sanzione si applica sul solo importo residuo)**

Nel caso di **nuove iscrizioni**, invece:

- a. (codice tributo **3850**) il **diritto dovuto**;
- b. (codice tributo **3851**) gli **interessi** calcolati sul diritto dovuto, per il numero di giorni intercorrenti fra il 30° giorno dopo la protocollazione della domanda presso il Registro Imprese e la data effettiva del versamento. I giorni di interesse trascorsi fino al 31.12.2009 sono soggetti al tasso del 3%, dall' 1.1.2010 in poi il tasso è 1%; il divisore è 36500;
- c. (codice tributo **3852**) la **sanzione** (calcolata sul diritto dovuto) del 3,75% se il versamento avviene dal 31° al 60° giorno dopo la protocollazione della domanda, e del 6% se avviene a partire dal 61° giorno fino a un anno.

Trascorso un anno dalla scadenza prevista per il pagamento, non è più possibile effettuare il ravvedimento e si dovrà versare il solo diritto (senza lo 0,40%); la sanzione sarà successivamente irrogata dalla CCIAA.

Si suggerisce comunque alle imprese che intendono effettuare il ravvedimento di contattare preventivamente l'Ufficio Diritto Annuale .

Aliquote ravvedimento

D.L. 185/2008 – RIDUZIONE ALIQUOTE PER RAVVEDIMENTO OPEROSO

In merito al Decreto in oggetto si evidenzia che il Ministero dello Sviluppo Economico con comunicazione del 30/12/2008 ha fatto presente che la riduzione delle aliquote per ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.Lgs. 472/1997 così come disposto dal D.L. 185/2008 non comporta "l'automatica modifica del comma 1, lettere a) e b) art. 6 del Decreto 54/2005 il quale fissa in una fonte normativa, di per sé autonoma, le sanzioni applicabili. Si fa peraltro riserva di comunicare le eventuali iniziative che potrebbero essere assunte per modificare, in coerenza con tale innovazione legislativa, il regolamento contenuto nel D.M. 54/2005, ovvero eventuali modifiche apportate dal Parlamento in sede di conversione del D.L. 185/2008 che abbiano analoghi effetti."

Alla luce di quanto sopra le aliquote da utilizzarsi per effettuare il ravvedimento operoso in materia di diritto annuale restano quelle indicate dal D.M. 54/2005 non trovando applicazione le riduzioni di cui al D.L. 185/2008.

Ufficio Diritto Annuale

Fax diretto 0586 231219
Tel. 0586 231239/243/284

E-mail: diritto.annuale@li.camcom.it

Orario al pubblico
Dal Lunedì al Venerdì dalle 8,30 alle 13,00
Martedì e Giovedì dalle 15,00 alle 17,00